



GUIDA ALL'APPLICAZIONE DELL'IMU 2013 - ACCONTO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
INFORMA

Sospensione pagamento abitazione principale

Con decreto legge nr. 54/2013 del 21/05/2013 **è stato sospeso il pagamento della rata di acconto** dei seguenti immobili:

1. abitazione principale (con esclusione dei fabbricati di categoria A/1 - A/8 e A/9) e relative pertinenze (una per tipologia C/6 - C/2 e C/7)
2. unità abitative appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
3. fabbricati rurali
4. terreni agricoli

La sospensione del pagamento della rata di acconto riguarda anche le pertinenze dell'abitazione principale **limitatamente ad una sola per categoria catastale C/6 - C/2 - C/7**. Pertanto nel caso di due pertinenze con medesima categoria catastale (es. autorimessa C/6), per una delle due occorrerà procedere al pagamento entro il 17 giugno 2013.

Considerato che la **sospensione dei versamenti è fissata fino al 16/09/2013**, si invitano i contribuenti a consultare il sito per gli aggiornamenti.

Per gli immobili non oggetto di sospensione (fabbricati non adibiti ad abitazione principale ed aree fabbricabili):

- il pagamento dovrà essere eseguito **in acconto - entro il 17 giugno 2013** - con riferimento alle aliquote stabilite nella deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 27/09/2012 (**aliquota del 1,00%**)
- utilizzando il modello F24 ed i seguenti codici:
 - 3916 per le aree fabbricabili
 - 3918 per gli altri fabbricati (con esclusione degli immobili di gruppo catastale D)
 - 3925 per gli immobili di gruppo catastale D (quota Stato)
 - 3930 per gli immobili di gruppo catastale D (incremento Comune)
- oppure il bollettino di conto corrente postale nr. 1008857615 intestato a: PAGAMENTO IMU

Si precisa che **SOLO** per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D occorre calcolare sia la quota Stato pari allo 0,76% , sia la rimanente quota comunale pari allo 0,24%

Casi particolari:

- Nel caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnatario residente beneficia della sospensione del versamento, in quanto titolare del diritto di abitazione (Art. 4 comma 1 lettera e del Regolamento Comunale approvato con atto C.C. nr. 10 del 27/09/2012).
- Sono state assimilate alla abitazione principale le u.i. possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dagli anziani in casa di riposo e dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'immobile non risulti locato. (Art. 10 e del Regolamento Comunale approvato con atto C.C. nr. 10 del 27/09/2012).

Per agevolare i contribuenti nel calcolo dell'imposta si comunica che all'indirizzo <http://www.comune.alzanoscrivvia.al.it> è disponibile il link "Calcola l' IMU"

Per eventuali ed ulteriori informazioni , si ricorda che l'ufficio tributi riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ed al pomeriggio nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - Tel. 0131/854382-0131/854415.

Stampato in proprio